

DB non solo diritto bancario

leggi l'articolo nel sito www.dirittobancario.it

ATTUALITÀ

Dopo Lexitor, la Corte UE rilegge l'art. 16, par. 1, CCD

24 Novembre 2026

Francesco Mocci, Partner, ADVANT Nctm
Anna Bettoni, Managing Associate, ADVANT Nctm



DB non solo diritto bancario



Francesco Mocci, Partner, ADVANT Nctm

Anna Bettoni, Managing Associate, ADVANT Nctm

Francesco Mocci

Francesco Mocci si occupa di diritto bancario, finanziario e assicurativo. Assiste banche, intermediari finanziari e soggetti vigilati in ogni aspetto della loro attività, dalle fasi di costituzione e autorizzazione presso le Autorità competenti agli aspetti regolamentari delle operazioni straordinarie, dalla strutturazione e miglioramento degli assetti organizzativi all'assistenza continuativa.

1. Le premesse: dalla sentenza Lexitor alla sentenza UniCredit Bank Austria

Con la sentenza del 19 novembre 2026, resa nelle cause riunite C-239/25 (Fincontinuo) e C-355/25 (IBL Banca) su rinvio pregiudiziale del Giudice di Pace di Palermo, la Corte di giustizia dell'Unione europea ("CGUE") è tornata a pronunciarsi sull'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE ("CCD") in materia di rimborso anticipato del credito ai consumatori.

La pronuncia, inattesa quantomeno per i contenuti e le conclusioni raggiunte dal Giudice europeo, si inserisce in un quadro normativo e giurisprudenziale particolarmente articolato.

La norma oggetto di interpretazione riconosceva al consumatore che rimborsava anticipatamente il credito il diritto a una riduzione del costo totale del credito, "*che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*". La disposizione, tuttavia, non precisava quali costi dovessero essere ridotti: se soltanto quelli connessi alla durata del rapporto (c.d. costi *recurring*) o anche quelli relativi ad attività già esaurite al momento della conclusione del contratto (c.d. costi *upfront*). In assenza di un dato testuale univoco, l'interpretazione prevalente, almeno in Italia, riteneva riducibili i soli costi *recurring* [1].

Nel 2019, tuttavia, la CGUE, chiamata a pronunciarsi da un Giudice polacco, ha offerto una lettura di-

1 Faceva propendere per questa lettura anche il testo dell'art. 125-*sexies* del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("TUB"), attuativo della norma europea, secondo cui: "*In tal caso (rimborso anticipato, NdR) il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto*". Su questa linea interpretativa si era verificata una assoluta convergenza della Vigilanza (cfr. Disposizioni in materia di "*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti*", nel testo adottato con il Provvedimento del 9 febbraio 2011, entrato in vigore il 3 marzo 2011, ove si legge: "*Nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore*"; Comunicazione di Banca d'Italia del 7 aprile 2011, che precisava che "*solo una parte delle commissioni pagate interamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese d'istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up front)*"; Orientamenti di Vigilanza emessi da Banca d'Italia in materia di cessione del quinto nel marzo 2018, con i quali essa prescriveva agli intermediari vigilati di restituire solo i costi/commissioni di natura *recurring*), della giurisprudenza e dell'ABF (cfr. Collegio di Coordinamento ABF, decisione dell'11 novembre 2016, n. 10003).

vedi l'articolo online

versa: con la sentenza dell'11 settembre 2019, c.d. "Lexitor" (C-383/18), ha affermato il principio secondo cui il diritto alla riduzione "*include tutti i costi posti a carico del consumatore*", senza rilevanza alcuna attribuita alla distinzione tra costi *upfront* e *recurring*.

La decisione poggia sulla finalità di elevata protezione del consumatore che permeava la normativa di riferimento, sul divieto di elusione di cui all'art. 22, par. 3, CCD e, soprattutto, sull'effettività del diritto alla riduzione: poiché è il creditore a determinare unilateralmente i costi e la loro ripartizione, limitare la riduzione alle voci da lui presentate come dipendenti dalla durata del rapporto potrebbe indurlo a concentrare la propria remunerazione sui pagamenti iniziali; inoltre, il margine di manovra di cui egli dispone nella fatturazione renderebbe molto difficile, per il consumatore come per il giudice, stabilire quali costi siano effettivamente legati alla durata del contratto.

Data la sostanziale analogia tra l'art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/UE ("MCD"), che disciplina il rimborso anticipato dei contratti di credito immobiliare ai consumatori, e l'art. 16, par. 1, CCD oggetto della Lexitor, la questione si è presto posta anche con riferimento al settore dei mutui immobiliari.

Con la sentenza del 9 febbraio 2023, c.d. "**UniCredit Bank Austria**" (C-555/21), tuttavia, la CGUE ha adottato una soluzione diversa da quella seguita con la Lexitor, ritenendo che l'art. 25, par. 1, MCD non osti a una normativa nazionale che limiti la riduzione agli interessi e ai costi dipendenti dalla durata del contratto. Nel proprio percorso argomentativo, la CGUE ha valorizzato gli obblighi di informazione precontrattuale imposti dalla MCD e, in particolare, la consegna al cliente del prospetto informativo europeo standardizzato (PIES), che, ripartendo le spese poste a carico del consumatore, limita la discrezionalità del creditore nella fatturazione e consente di verificare se un costo dipenda oggettivamente dalla durata del contratto.

Il quadro delineato dalle sentenze Lexitor e UniCredit Bank Austria non ha, tuttavia, posto fine al dibattito. Le due pronunce sono apparse difficilmente conciliabili, considerato che l'art. 16, par. 1, CCD e l'art. 25, par. 1, MCD hanno un tenore pressoché identico e che il PIES assolve una funzione analoga a quella del modulo "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (SECCI) previsto dalla CCD.

2. Il quadro italiano: l'art. 125-*sexies* TUB tra legislatore e Corte costituzionale

In Italia la sentenza Lexitor ha avuto un effetto dirompente. Come si è visto, infatti, l'art. 125-*sexies* TUB, che aveva trasposto quasi letteralmente l'art. 16, par. 1, CCD, era fino ad allora stato pacificamente interpretato nel senso della rimborsabilità dei soli costi *recurring*.

La Banca d'Italia ha cambiato immediatamente orientamento e, con la comunicazione del 4 dicembre 2019, ha chiesto agli intermediari di includere nella riduzione da riconoscere "*tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte*". Si sono inoltre adeguati alla sentenza Lexitor la maggioranza dei Giudici di merito[2] e l'ABF[3].

Il legislatore è intervenuto riscrivendo integralmente l'art. 125-*sexies* TUB con il d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106), **in linea con l'orientamento della Corte**: per i contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione (25 luglio 2021), il consumatore avrebbe avuto diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte, secondo il criterio indicato in contratto (proporzionalità lineare o costo ammortizzato, che si applica in mancanza di diversa indicazione); salvo diverso accordo, il finanziatore avrebbe avuto diritto di regresso verso l'intermediario del credito per la quota relativa al compenso di intermediazione.

La giurisprudenza si è progressivamente adeguata ai nuovi principi e il mercato si è orientato verso lo schema del "tutto TAN", in cui commissioni e spese non sono addebitate separatamente ma incorporate nel tasso di interesse.

Ha fatto invece discutere la disciplina transitoria prevista dall'art. 11-*octies*, comma 2, del d.l. n. 73/2021, che per i contratti anteriori faceva salve anche le "*norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*": si trattava di un rinvio che mirava a salvare l'interpretazione precedente, imperniata sulla distinzione tra le due classi di costo, quantomeno per i contratti sotto-

2 Cfr. Trib. Torino, 21 marzo 2020. In senso conforme, Trib. Roma, 5 ottobre 2021, n. 15456; Trib. Brindisi, 4 ottobre 2021, n. 1279, tutte reperibili su De Jure.

3 Cfr. Collegio di Coordinamento ABF, decisione del 17 dicembre 2019, n. 26525.

vedi l'articolo online

scritti prima della Lexitor.

La norma transitoria è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, limitatamente a tale inciso, dalla Corte costituzionale con la sentenza del 22 dicembre 2022, n. 263. Il legislatore è quindi nuovamente intervenuto con l'art. 1, comma 1-*bis*, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69 (convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103), prevedendo che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73/2021 continuino ad applicarsi, "*fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa*", le disposizioni dell'art. 125-*sexies* TUB vigenti alla data della sottoscrizione, "*nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea*", e che "*non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti*".

Da notare il richiamo alle "*pronunce*" della CGUE e non alla sola Lexitor: **il riferimento potrebbe essere letto come un'apertura all'applicazione dei principi della sentenza UniCredit Bank Austria anche al comparto del credito ai consumatori.**

3. I rinvii del Giudice di Pace di Palermo

In questo contesto si collocano i due rinvii pregiudiziali del Giudice di Pace di Palermo, disposti con ordinanze del 23 gennaio 2025 e del 30 aprile 2025 nell'ambito di giudizi relativi a finanziamenti con cessione del quinto della durata di dieci anni, stipulati nel 2018 ed estinti anticipatamente. In entrambi i casi, i clienti si erano in precedenza rivolti all'Arbitro Bancario Finanziario che, richiamando la sentenza Lexitor, aveva accolto in tutto o in parte le domande di rimborso dei costi *upfront*.

Secondo il giudice del rinvio, l'asimmetria informativa alla base della sentenza Lexitor sarebbe colmata, in Italia, da un sistema di trasparenza ulteriore rispetto al SECCI, fondato sulle disposizioni della Banca d'Italia che impongono di distinguere le componenti di costo soggette a maturazione nel tempo.

Su queste premesse, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte: (i) se l'art. 16, par. 1, CCD osti a limitare la restituzione ai costi indicati come dipendenti dalla durata del finanziamento nella documentazione di trasparenza; (ii) se osti a escludere dalla riduzione i costi delle attività precontrattuali svolte da terzi, pagati direttamente dal consumatore o per il tramite del finanziatore, nonché, nella seconda causa, gli oneri erariali il cui importo non dipende dalla durata del credito ed è versato dal creditore all'Erario al momento della concessione; (iii) se il divieto di arricchimento senza causa osti alla restituzione di costi relativi a prestazioni già interamente eseguite o di oneri erariali, posto che l'indennizzo dell'art. 16, parr. 2 e 4, compenserebbe il solo lucro cessante del creditore.

Dietro la formulazione tecnica dei quesiti, la domanda era di fatto una sola: se la regola del "*tutti i costi*" da prendere in considerazione in caso di rimborso anticipato sancita dalla Lexitor valesse anche quando l'asimmetria informativa che la giustificava non ci fosse.

4. La decisione del 19 novembre 2026

La Corte, che decide senza conclusioni dell'Avvocato generale, non risponde a tale domanda nei termini in cui era posta: non sceglie tra la sentenza Lexitor e la sentenza UniCredit Bank Austria, ma le riconduce a un unico criterio.

Anzitutto, la Corte ricostruisce il ragionamento alla base della sentenza Lexitor: l'elevata protezione del consumatore, il divieto di elusione e, soprattutto, il rischio che il creditore, determinando unilateralmente i costi e la loro ripartizione, sottragga alla riduzione la propria remunerazione spostandola sui pagamenti iniziali.

In secondo luogo, richiamata la funzione del rinvio pregiudiziale come dialogo da giudice a giudice, che impone di considerare il contesto materiale e normativo definito dall'ordinanza di rinvio, la Corte afferma che "*il contesto normativo della* causa *di cui trattasi si distingue da quello della causa che ha dato luogo alla sentenza* Lexitor": in quest'ultima il giudice (polacco) del rinvio aveva esso stesso evidenziato il rischio di comportamenti abusivi e non risultava che la normativa applicabile in Polonia imponesse al creditore un obbligo di informazione precontrattuale idoneo a consentire al consumatore di stabilire se i costi dipendessero dalla durata del contratto.

Infine, la Corte applica il criterio della sentenza UniCredit Bank Austria: "*qualora la normativa nazionale applicabile imponga al creditore obblighi di informazione precontrattuale equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2014/17, cosicché il rischio rilevato nella sentenza Lexitor risulta insussistente*", l'art. 16, par. 1, CCD "*non può essere interpretato nel senso che i costi che non dipendono dalla durata del contratto di*

credito rientrano necessariamente nel diritto alla riduzione". Ne discende il primo principio: **l'art. 16, par. 1, CCD "*non osta a un'interpretazione della normativa nazionale in forza della quale, in caso di rimborso anticipato del credito, rientrano nel diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito solo le spese contrattuali che dipendono dalla durata del contratto di credito, purché tale normativa imponga al creditore obblighi di informazione precontrattuale relativi alla ripartizione dei costi posti a carico del consumatore che consentano a quest'ultimo di determinare se tali costi dipendano o meno da detta durata*"**.

La sentenza Lexitor, dunque, non viene apparentemente rinnegata, ma riletta. **L'effettività del diritto alla riduzione resta il cardine, ma la sua tutela viene ora collegata alla possibilità del consumatore di conoscere la natura dei costi.**

In questa prospettiva le pronunce della Corte possono essere lette in modo unitario: la sentenza Lexitor fissa la regola da applicare in assenza di trasparenza, la sentenza UniCredit Bank Austria stabilisce il principio da seguire in presenza di obblighi informativi adeguati. Si può aggiungere anche la sentenza del 17 ottobre 2024, c.d. "Santander Bank Polska" (C-76/22), richiamata nella sentenza in commento soltanto nell'esposizione delle tesi del giudice del rinvio, che offre una regola di chiusura sul piano probatorio: se il creditore non fornisce le informazioni che consentono di qualificare il costo, questo va considerato dipendente dalla durata e dunque soggetto a riduzione.

Alcuni passaggi della pronuncia meritano particolare attenzione.

Il giudice del rinvio chiedeva se la restituzione potesse limitarsi ai costi "*indicati come dipendenti dalla durata del finanziamento nella documentazione di trasparenza*"; la Corte risponde con riferimento alle spese "*che dipendono dalla durata del contratto di credito*". Lo slittamento dall'etichetta alla natura del costo è significativo: **la trasparenza non legittima qualsiasi classificazione del creditore, ma consente di verificarla**, come già nella sentenza UniCredit Bank Austria, dove il PIES rileva perché permette di accertare se le spese dipendano "oggettivamente" dalla durata del finanziamento. Un costo qualificato come *upfront* che remuneri in realtà prestazioni destinate a protrarsi nel tempo dovrebbe dunque restare soggetto a riduzione, anche se chiaramente indicato il contrario nel contratto.

Un secondo profilo riguarda l'individuazione degli obblighi informativi che, se assolti correttamente, limiterebbero la riduzione ai soli costi *recurring*. La Corte specifica che spetta al giudice nazionale verificare se, alla luce della circolare della Banca d'Italia del 10 novembre 2009, n. 192691, della comunicazione del 7 aprile 2011, n. 139180, e del provvedimento del 9 febbraio 2011, il rischio di comportamento abusivo sia effettivamente escluso; e, precisa la Corte, "*tale verifica implica di stabilire se dette circolari e detto provvedimento siano applicabili al contratto di credito di cui trattasi*". **Si impone, in definitiva, una verifica caso per caso della documentazione precontrattuale, per accertare se essa consenta effettivamente al consumatore di distinguere i costi dipendenti dalla durata del contratto da quelli che non lo sono.**

Peraltro, le disposizioni della Banca d'Italia che la Corte indica come possibile parametro di trasparenza sono le stesse "norme secondarie" il cui richiamo nella disciplina transitoria del 2021 è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 263/2022. L'aporia è solo apparente: la Consulta aveva censurato un rinvio che cristallizzava per legge la distinzione tra costi *upfront* e *recurring*, impedendo l'applicazione della sentenza Lexitor; la CGUE valorizza invece quelle disposizioni come strumenti di trasparenza, la cui efficacia antielusiva il giudice deve accertare in concreto.

Passando ora agli altri principi dettati dalla sentenza, la Corte europea si occupa delle **spese per prestazioni di terzi e degli oneri fiscali**.

La sentenza Lexitor si riferiva, includendoli nel conteggio delle voci da rimborsare al consumatore in caso di estinzione anticipata, ai costi "*posti a carico*" del consumatore dal creditore. Poiché si voleva **limitare il rischio di abuso** da parte dei finanziatori, l'espressione va circoscritta, secondo la Corte, alle "*spese contrattuali di cui il creditore ha il controllo, determinando unilateralmente la loro esistenza, il loro importo o le condizioni della loro applicazione*".

La Corte trova conferma di tale lettura nel considerando 70 della direttiva (UE) 2023/2225 ("CCD2"), che esclude dalla riduzione le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest'ultimo che non dipendono dalla durata del contratto, "*in quanto tali costi non sono imposti dal creditore e non possono pertanto essere modificati unilateralmente dal creditore*". Ne deriva il secondo principio: l'art. 16, par. 1, CCD non osta a un'interpretazione della normativa nazionale che escluda dalla riduzione le spese non dipendenti dalla durata del contratto relative a prestazioni eseguite da terzi nella fase

precontrattuale o a oneri fiscali, pagati dal consumatore e trasferiti dal creditore all'Erario al momento della concessione del credito, purché tali spese non possano essere considerate imposte dal creditore.

La Corte fornisce inoltre al giudice nazionale indici precisi. Per i compensi dei terzi occorre verificare se la prestazione corrisponda a un servizio accessorio obbligatorio per ottenere il credito o per ottenerlo a determinate condizioni; se il creditore possa modificare unilateralmente l'importo o le condizioni di pagamento; se una parte del compenso gli sia retrocessa dal terzo; quale sia il rapporto contrattuale o di lavoro tra terzo e creditore, e in particolare se il terzo operi sotto il controllo del creditore o agisca come intermediario.

Per gli oneri fiscali, il cui regime è stabilito dalla legge e il cui importo deve essere riversato all'Erario, la Corte rileva, fatta salva la valutazione del giudice del rinvio, che il creditore non sembra poterne disporre né modificarne unilateralmente le condizioni. Anche qui il legame con la sentenza Lexitor è evidente: l'esclusione non deriva dalla natura *upfront* della voce, ma dall'assenza di quel potere unilaterale che la sentenza Lexitor intendeva neutralizzare.

Le conseguenze pratiche sono asimmetriche. Per l'imposta sostitutiva la soluzione appare quasi obbligata, e coerente con l'esclusione delle imposte già prevista dal legislatore italiano. Per le provvigioni della rete distributiva, invece, il criterio del controllo potrebbe rivelarsi meno favorevole agli intermediari di quanto appaia a prima vista: là dove il compenso transiti per il finanziatore e il rapporto con l'agente o il mediatore sia strutturato in modo da attribuire al primo un potere di incidere su importo e condizioni, gli indici sopra richiamati depongono per l'imputabilità al creditore. In questa direzione si muove, del resto, anche il considerando 70 della CCD2, secondo cui le spese addebitate dal creditore a favore di un terzo devono essere prese in considerazione nel calcolo della riduzione. Resta, in ogni caso, una distanza rispetto all'art. 125-*sexies* TUB nel testo del 2021, che include nella riduzione tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte, e dunque anche i compensi dell'intermediario, salvo il regresso del finanziatore.

Quanto, infine, alle questioni sull'**arricchimento senza causa**, la Corte ritiene di non doverle esaminare, poiché l'interpretazione dell'art. 16, par. 1, CCD rispetto a tali costi è già stata fornita con la risposta alle questioni precedenti. Ne spiega però la superfluità **con un argomento lineare**: se i costi non rientrano nella riduzione, il consumatore non riceve alcuna somma e non si arricchisce; se vi rientrano, "*l'incremento del patrimonio del consumatore che ne risulterebbe poggerebbe su una valida base giuridica. Di conseguenza, in tale ipotesi, l'arricchimento non sarebbe senza causa*".

5. Il paradosso dell'adeguamento: una tutela legislativa più ampia di quella richiesta dalla Corte

La pronuncia interviene quando l'ordinamento italiano si è già conformato alla sentenza Lexitor, e riporta l'attenzione sulla distinzione tra costi *upfront* e *recurring* proprio mentre il legislatore europeo l'ha ritenuta superata.

La CCD2, che abroga e sostituisce la CCD a decorrere dal 20 novembre 2026 ed è stata recepita in Italia con il d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, codifica infatti il principio della sentenza Lexitor: il considerando 70, che la menziona espressamente, include nella riduzione anche i costi pienamente esauriti all'atto della concessione del credito e l'art. 29, par. 1, impone di prendere in considerazione "*tutti i costi che il creditore pone a carico del consumatore*".

Il nuovo art. 125-*sexies* TUB si applica tuttavia ai soli contratti stipulati dopo il termine di adeguamento (20 novembre 2026, ormai superato, o decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative della Banca d'Italia), mentre ai contratti anteriori continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti (art. 6, comma 2, d.lgs. n. 212/2025). Per i contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73/2021, inoltre, l'art. 1, comma 1-*bis*, del d.l. n. 69/2023 rinvia al diritto dell'Unione "*come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea*": un rinvio mobile che oggi incorpora anche la sentenza in commento.

L'apertura della Corte giova dunque soprattutto ai contratti anteriori al 25 luglio 2021, ancora regolati dal testo originario dell'art. 125-*sexies* TUB e sui quali si concentra il contenzioso, mentre per i contratti successivi il legislatore, prima italiano e poi europeo, ha scelto una tutela più ampia di quella che la Corte ritiene oggi necessaria.



DB non solo diritto bancario

A NEW DIGITAL EXPERIENCE

dirittobancario.it